

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

Più precisamente, il suddetto flusso documentale deve essere distinto in richieste (di presa e ripresa in carico, ovvero di informazioni) presentate dagli altri Stati all'Italia (cd. *incoming*) e richieste (di presa e ripresa in carico, ovvero di informazioni) presentate dall'Italia agli altri Stati (*outgoing*), sulla base dei criteri gerarchicamente (art. 7) definiti dal Regolamento Dublino in combinato disposto con le risultanze delle registrazioni fotodattiloscopiche in EURODAC (ai sensi del citato Regolamento n. 603/2013).

I criteri di determinazione possono essere suddivisi in 3 diverse tipologie: la prima tende a garantire la condizione di minore età (art. 8) e l'unità familiare (9, 10, 11) e delle vulnerabilità (art. 16). In quest'ottica sarà competente lo Stato nel quale sono presenti parenti o familiari (per il minore non accompagnato) ovvero il coniuge o i figli minori (per gli adulti).

Nella seconda tipologia rientra la responsabilità derivante dal rilascio di permessi di soggiorno e/o visti (art. 12, 14). Nell'ultima, la responsabilità si determina in ragione del primo Paese in cui vi sia stato l'ingresso irregolare sul territorio europeo (art. 13).

Quest'ultimo criterio, di cd. primo ingresso, pur essendo gerarchicamente subordinato alla verifica di non sussistenza degli altri criteri, di fatto è quello più utilizzato per la facilità e l'immediatezza della accertamento sulla base delle risultanze del fotosegnalamento per ingresso illegale e/o per richiesta asilo, come risultanti dalla banca dati europea EURODAC.

Tradizionalmente, le richieste inviate da parte degli altri Stati all'Italia (*incoming*) costituiscono la parte più significativa, proprio perché l'Italia è un Paese di primo approdo; nel corso del 2017, peraltro, il nostro Paese è stato pressoché l'unico di ingresso irregolare nel territorio UE (con una significativa flessione nella seconda parte dell'anno).

Più precisamente, nel 2017 l'Italia ha ricevuto dagli altri Paesi infatti un totale di 77.068 richieste, di cui circa 26.000 di presa in carico, ed oltre 34.000 di ripresa in carico, corrispondenti queste ultime ad un precedente fotosegnalamento in EURODAC per richiesta asilo nel nostro Paese. La percentuale dei rifiuti sulle pratiche lavorate è stata rispettivamente del 9% e del 12%. Sulla base delle competenze italiane accertate, pari a 56.775, sono stati effettuati 5.948 trasferimenti (2.325 per presa in carico e 3.579 per ripresa in carico), pari a circa il 10%.



## Ministero dell'Interno

L'*outgoing* rappresenta quantitativamente un fenomeno di gran lunga inferiore, ma molto importante soprattutto per l'applicazione dei criteri di determinazione dello stato responsabile volti alla tutela dell'unità familiare e delle vulnerabilità, oltreché per un efficace contrasto al fenomeno del cd. *asylum shopping*. Nel 2017 sono state inviate circa 7.400 richieste dall'Italia agli altri Stati e a fronte delle 1.369 accettazioni sono stati organizzati 115 trasferimenti pari a circa l'8%.

Nel 2017 è proseguito il negoziato per la riformulazione del regolamento Dublino, con una posizione italiana fortemente determinata a codificare il principio di solidarietà di cui all'art. 78 del TFUE, nei concreti termini di più equa distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio nazionale<sup>25</sup>. Nello stesso anno il Parlamento Europeo ha approvato un testo, nella formulazione della commissione LIBE (Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni), che è vicino alla posizione costantemente espressa dall'Italia e da pochi altri Stati della frontiera esterna, in quanto assegna la prevalenza al criterio del ricongiungimento familiare e dei legami linguistico-culturali ai fini della determinazione dello Stato responsabile, valorizza le preferenze manifestate dei richiedenti asilo per prevenire i movimenti secondari, elimina il vaglio preventivo di ammissibilità e istituisce un meccanismo di redistribuzione sganciato dall'ammissibilità delle domande di protezione internazionale e da qualsivoglia percentuale di riconoscimento a livello europeo, realizzando, quindi, un sistema di solidarietà comprensivo anche dei rimpatri.

<sup>25</sup> Per quanto riguarda lo stato attuale dei negoziati, la presidenza bulgara, per corrispondere al mandato del Consiglio europeo di trovare un consenso sulla proposta entro giugno 2018, ha impresso una particolare accelerazione al negoziato che è stato condotto in sede SCIFA (comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo del Consiglio europeo). Il negoziato prosegue al momento in sede tecnica almeno fin quando il Presidente del Consiglio europeo non avochi a sé il dossier.

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

## 6.1 Attuazione delle Decisioni del Consiglio Europeo in materia di c.d. *Relocation*

In attuazione della c.d. Agenda Juncker, nel settembre 2015 il Consiglio Europeo ha adottato le Decisioni n.1523 e 1601 *per istituire misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia*, la c.d. *relocation*, operando in deroga ai criteri di determinazione dello Stato membro competente a valutare la domanda di protezione internazionale, ai sensi del Regolamento (UE) 604/2013 cd. Dublino III.


Nel corso del 2017 sono state ricollocate **8.809** persone, di cui 881 minori appartenenti a nuclei familiari e 99 minori non accompagnati. Si registra un importante aumento delle persone ricollocate dall'inizio del programma: mentre nel 2015 sono state trasferiti 190 richiedenti, nel 2016 tale numero è salito a 2466. L'incremento complessivo, ancorché molto al di sotto delle aspettative originarie, è stato frutto di una maggiore responsabilizzazione, anche politica, degli Stati Membri, nonché di un miglioramento generale della procedura sul sistema organizzativo interno.

Più precisamente, sono state adottate misure di ottimizzazione del lavoro grazie alla formazione impartita alle Questure impegnate nelle operazioni di sbarco (presso gli hotspot) e di registrazione, nonché di perfezionamento dei ruoli di tutti gli attori coinvolti (l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - competente nella fase finale della procedura per gli aspetti logistici dei trasferimenti, sanitari e di informativa pre-partenza sui paesi di destinazione - e le diverse squadre di esperti distaccati dall'Ufficio europeo di supporto per l'asilo (EASO)).

Un altro fattore di efficientamento è stato realizzato grazie all'individuazione di strutture di accoglienza dedicate ai beneficiari del programma, finanziate attraverso le misure emergenziali FAMI.



# Ministero dell'Interno



Si sottolinea tuttavia che, nonostante il significativo aumento del numero dei trasferimenti, la procedura ha continuato a presentare numerose criticità in termini di tasso di rinuncia e movimenti secondari verso altri Stati membri. Diversi sono i fattori che hanno contribuito ad alimentare tali fenomeni. Innanzitutto, alcuni Stati Membri hanno presentato richieste al fine di eseguire ulteriori controlli di sicurezza o interviste aggiuntive sul territorio italiano per i richiedenti di cui era stata inviata la domanda determinando in tal modo un allungamento del tempo di attesa.

Inoltre, l'Unità Dublino ha ricevuto diversi rifiuti di presa in carico scarsamente motivati da parte degli Stati Membri.

Nel 2017 la procedura è stata applicata anche ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), grazie all'apertura di quote specificamente dedicate da parte di alcuni Stati Membri. Benché tale estensione abbia contribuito all'inclusione nel sistema legale e al trasferimento di un buon numero di MSNA, essa è stata anche accompagnata da ulteriori specifiche richieste (quali ad esempio la

MODULARIO  
INTEPNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

presenza di familiari nello stato di destinazione o interviste aggiuntive) che hanno comportato un eccessivo allungamento dei tempi di attesa così come alcuni rifiuti.

Al contempo, alcuni Stati Membri non si sono mai resi disponibili ad aprire delle quote specifiche per i MSNA. Pertanto, in presenza di un familiare o parente in uno Stato non disponibile alla Relocation, l'Unità Dublino ha comunque attivato la più complessa procedura Dublino, illustrata in precedenza, per permettere e garantire la tutela dei minori e la garanzia dell'unità familiare nel rispetto del superiore interesse dei minori stessi.

Da ultimo, per contemperare le esigenze degli Stati di organizzare l'accoglienza con il diritto delle persone registrate in procedura ad essere ricollocate, il termine per i trasferimenti, originariamente previsto al 31 dicembre 2017, è stato esteso al 31 marzo 2018.



# Ministero dell'Interno

## 7. CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (CPR)

Il più volte citato d.l. n. 13/17, conv. in legge n. 46/17, oltre a prevedere misure volte ad accelerare le procedure di asilo, rimpatrio ed espulsione, ha previsto la ridenominazione dei vecchi “Centri di Identificazione ed Espulsione” (CIE) con i nuovi “Centri di Permanenza per il Rimpatrio” (CPR).

La stessa disposizione ha previsto l'ampliamento della rete dei CPR in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale, e l'individuazione dei centri di nuova istituzione, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino:

- a) più facilmente raggiungibili;
- b) nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo;
- c) tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.

La medesima norma prevede che ai fini della individuazione di nuovi CPR debbano essere sentiti i presidenti della regione o della provincia autonoma interessata. Su iniziativa dell'ufficio di Gabinetto di questo Ministero è stato pertanto attivato un apposito tavolo di confronto con i rappresentanti delle Regioni per valutare la disponibilità di strutture utili ad essere destinate, anche a seguito di lavori, a CPR. La ricerca ha consentito di stabilire anzitutto la riconversione del centro di Gradisca d'Isonzo, già destinato a CIE e poi utilizzato del 2015 quale centro di accoglienza per richiedenti asilo per far fronte ai rilevanti flussi di ingresso dalle frontiere interne del nord est. Inoltre è stata valutata positivamente la realizzazione di un nuovo CPR presso la ex Caserma Serini di Montichiari (BS), oltre che avviate le intese per la riconversione degli ex carcere di Macomer (NU) e Oppido Mamertina (RC). Al contempo, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con il supporto dei tecnici di Invitalia, in virtù della citata convenzione stipulata nel

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

2015, ha condotto una serie di sopralluoghi per valutare l'idoneità di altri siti e strutture compatibili con i parametri logistici e dimensionali sopra indicati.

Avvalendosi sempre di Invitalia sono state avviate le attività di progettazione per alcuni interventi strutturali, mentre nel caso dell'ex carcere di Macomer è stata stipulata un'intesa con il Ministero della Difesa ai fini dell'esecuzione dei lavori da parte del IV Reparto Logistica e Infrastrutture dello Stato Maggiore della Difesa.

Rispetto ai 4 centri operativi al 1 gennaio 2017 (Brindisi, Caltanissetta, Roma, Torino), nel corso dell'anno è stato attivato il centro di Bari (a seguito di lavori di ristrutturazione) che ha consentito di raggiungere una capienza complessiva di 521 posti, con una presenza, al 31 dicembre 2017, di 337 migranti. Peraltro, a causa di un incendio doloso accaduto il 21 dicembre 2017, il CPR di Caltanissetta è stato reso del tutto inagibile.

## Centri di Permanenza per il Rimpatrio

### LEGENDA

- Strutture operative
- Struttura temporaneamente chiusa

### Capienza dei Centri

|                           | 2016       | 2017       |
|---------------------------|------------|------------|
| Bari                      |            | 126        |
| Brindisi                  | 48         | 48         |
| Roma                      | 125        | 125        |
| Torino                    | 90         | 126        |
| Palazzo San Gervasio (PZ) |            | 0          |
| Caltanissetta             | 96         | 96         |
| <b>Totale</b>             | <b>359</b> | <b>521</b> |



# Ministero dell'Interno

## 8. IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO (RVA)

Il Rimpatrio Volontario Assistito (RVA) è una misura di gestione del fenomeno migratorio, alternativa e complementare al rimpatrio forzato e all'accoglienza del migrante nel Paese di approdo.

I programmi di RVA hanno come obiettivo fondamentale quello di assistere, in maniera organizzata, i migranti che, non volendo o non potendo più restare nel territorio del Paese ospitante, intendono, su base volontaria, fare rientro nel proprio Paese di origine.

Il Ministero dell'Interno ha avviato programmi di rimpatrio volontario assistito e interventi volti all'informazione sul RVA a partire dal 2009 con il Fondo Europeo per i Rimpatri, realizzando, a conclusione del ciclo di programmazione del predetto Fondo 26, n. 3947 rimpatri volontari assistiti.

Successivamente, a seguito della adozione a livello comunitario del Regolamento (UE) n. 516/14, istitutivo del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014 – 2020), questo Ministero ha predisposto un Programma Nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5343 del 3 agosto 2015<sup>27</sup>, articolato in obiettivi strategici, uno dei quali è l'obiettivo specifico "OS 3", dedicato al rafforzamento delle misure di rimpatrio.

In relazione alle misure di rimpatrio volontario assistito, tale obiettivo specifico del Programma FAMI prevede azioni coordinate organizzate in misure di rimpatrio e in misure di accompagnamento alle stesse.

In relazione alle misure di rimpatrio volontario assistito, il Ministero dell'Interno ha finanziato nell'estate del 2016 n. 5 progetti di RVA. Nello specifico trattasi di RISTART dell'Organizzazione

<sup>26</sup> Il Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, in base alla regola di attuazione degli interventi cofinanziati con Fondi europei, cosiddetta "N+2", ha previsto la conclusione dei progetti finanziati nell'anno 2013 (N), nel giugno 2015 (N+2).  
<sup>27</sup> Con Decisioni c(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e C(2017) 8713 dell'11 dicembre 2017 è stato approvato il successivo aggiornamento del Programma.

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

Internazionale per le Migrazioni<sup>28</sup>, di Integrazione di Ritorno 3 del Consiglio Italiano per i Rifugiati, di ERMES 2 del Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Onlus, di BACK TO THE FUTURE del Gruppo Umana Solidarietà Puletti e di BACK HOME del Comune di Giugliano in Campania.

Le attività generali dei citati progetti, proseguite nel corso del 2017, prevedono la realizzazione di un piano individuale/familiare di reintegrazione attuato anche attraverso la erogazione di un sussidio in beni e servizi - compreso tra euro 1500 e 2000 - per ciascun soggetto singolo o capofamiglia. Per eventuali familiari a carico è riconosciuto un sussidio di reintegrazione pari ad almeno il 50% del sussidio di reintegrazione per familiare maggiorenne a carico e 30% di sussidio di reintegrazione per ogni minore a carico. E' altresì previsto per i destinatari un contributo di prima sistemazione pari ad euro 400,00 al momento della partenza.

Inoltre, nell'anno 2017, a valere su risorse nazionali, è stato realizzato - in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - un ulteriore progetto nel cui ambito, oltre agli interventi direttamente volti al rimpatrio nei paesi di origine, sono state attivate delle figure specializzate - cd. counsellors - che hanno svolto attività di informazione presso i centri di accoglienza, per l'individuazione dei potenziali destinatari finali sull'intero territorio nazionale. I counsellors hanno coinvolto nell'azione informativa enti pubblici e privati che operano nel settore dell'immigrazione, raccogliendo segnalazioni di casi che sono stati presi in carico dal progetto.

La efficacia delle attività svolte dai counsellors, che ha consentito di raggiungere in maniera diretta circa 11.000 migranti potenzialmente interessati alla misura, ha evidenziato che un elemento cruciale per incoraggiare l'accesso al RVA è la prossimità e personalizzazione del counselling lungo tutto il percorso di permanenza in Italia del migrante, in modo da favorirne la scelta.

Nell'anno 2017 attraverso i sopracitati progetti, finanziati sia con risorse europee che con risorse nazionali, sono stati complessivamente realizzati n. 869 RVA.

<sup>28</sup> Il progetto è stato sospeso nel mese di maggio 2017.



# Ministero dell'Interno

In relazione alle misure di accompagnamento alle azioni di rimpatrio, nel 2017 è stato finanziato, con risorse FAMI, un progetto per l'implementazione e lo sviluppo di una Rete istituzionale sui rimpatri volontari assistiti – denominato “REVITA” – realizzato in collaborazione con l'Organizzazione Italiana per le Migrazioni. Tale progetto, attualmente in corso, ha attivato n. 21 focal-point che svolgono attività informativa sull'intero territorio nazionale; provvede alla prima informazione e orientamento dei migranti interessati e degli operatori del settore attraverso il numero verde RVA 800 200071; realizza sessioni formative rivolte al personale di Prefetture, Questure e altri operatori pubblici e privati; diffonde brochure informative multilingue.

Inoltre, sempre nell'anno 2017, si sono concluse le procedure di selezione pubblica per l'attuazione di un progetto, a valere sul FAMI, inerente una campagna di comunicazione integrata sul rimpatrio volontario assistito, volta a promuovere l'informazione sull'accesso ai progetti RVA attivi e aumentare la conoscenza della misura tra i migranti e gli operatori del settore, anche attraverso i mass-media. La campagna, di prossimo avvio, si configura come un sistema coordinato e capillare di azioni informative su tutto il territorio nazionale, da realizzarsi sia con i tradizionali mezzi di comunicazione che con i social network.

Da ultimo, con la Legge n. 205/2017, articolo 1, comma 1122 lett. b) – cd. Legge di Bilancio 2018 - si è posta particolare attenzione sui territori locali prevedendo, l'adozione in via sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di RVA con l'istituzione - fino ad un massimo di trenta - sportelli informativi comunali per lo svolgimento di attività informative, di supporto, orientamento e assistenza per i cittadini di Paesi terzi che accedono ai programmi di rimpatrio volontario esistenti.


E' rimessa ad un decreto del Ministro dell'Interno l'istituzione dei predetti sportelli e la definizione delle linee guida e delle modalità di attuazione del cennato Piano.

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno



\* Il dato si riferisce all'ultimo Quadrimestre del 2016 in quanto i progetti finanziati con il FAMI hanno avviato le proprie attività nell'estate del 2016 e le prime partenze si sono avute nel mese di settembre dello stesso anno.

9.



# Ministero dell'Interno

## 9 LE RISORSE UTILIZZATE PER IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA.

Da ultimo, si rappresenta la situazione finanziaria a consuntivo del capitolo 2351 p.g. 2 *“Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione”*. Tale capitolo, ~~destinato al finanziamento dei centri governativi e delle strutture temporanee, nell’esercizio 2017 ha~~ ricevuto un’assegnazione di bilancio pari ad € 1.611.848.668,94, comprensiva dell’integrazione di fondi disposta in sede di assestamento del bilancio dello Stato nonché delle assegnazioni delle variazioni compensative effettuate nel corso dell’anno.

La predetta somma è stata utilizzata, per l’importo di € 115.075.967,97, per finanziare la gestione dei centri di accoglienza e per l’importo di € 1.491.765.195,71 per finanziare la gestione delle strutture temporanee di accoglienza attivate dai Prefetti ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015.

Alle risorse del capitolo 2351 p.g. 2, si sono aggiunte quelle del capitolo 2351 p.g. 9, appositamente istituito dalla Legge di Bilancio 2017, pari allo stanziamento definitivo di € 410.256.278,59 ed utilizzate nel 2017 per il pagamento delle spese di accoglienza relative all’anno 2016 che non avevano trovato copertura a causa dell’insufficienza di risorse stanziato nel medesimo esercizio finanziario.

Le somme in questione sono state assegnate alle singole Prefetture, secondo la ripartizione per province indicata nell’allegato prospetto (cfr. all. n. 2), a seguito di appositi ordini di accreditamento disposti, su specifica richiesta delle Prefetture medesime, in favore dei Funzionari delegati.

MODULARIO  
INTEFNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

Si evidenzia, altresì, che alla creazione di nuovi posti di accoglienza nelle strutture temporanee attivate soprattutto nel primo semestre 2017 su tutto il territorio nazionale, non è corrisposto, nel corso dello stesso esercizio, un proporzionale adeguamento delle risorse finanziarie, malgrado la programmazione delle spese in sede di bilancio di previsione e le proposte avanzate in sede di assestamento. In particolare, in sede di assestamento, a fronte della richiesta di integrazione dei fondi inoltrata da questo Dipartimento per € 1.277.068.469,75, sono stati assegnati soltanto € 655.000.000,00.

Ciò ha fatto sì che il 2017 chiudesse con circa 510 milioni di euro di spese che hanno trovato copertura nel corso del medesimo esercizio, liquidate nella prima parte del corrente anno.

Con riferimento all'obbligo di rendicontazione da parte degli enti gestori, si precisa che l'art. 13-ter del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto, all'articolo 2 del D. L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con Legge 29 dicembre 1995, n. 563, il comma 3-bis prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione vengano individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate.

A tal fine, è stato adottato, in attuazione del citato articolo 3-ter, il Decreto Interministeriale 18 ottobre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 novembre 2017, che contiene un'elencazione di documentazione giustificativa della spesa considerata rilevante non solo ai fini della liquidazione, a cura delle Prefetture, delle fatture emesse dai soggetti aggiudicatari dei servizi di accoglienza, ma anche ai fini della rendicontazione, sempre da parte dei medesimi UU.TT.GG. nei confronti delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

In particolare, il citato Decreto Interministeriale, in linea con l'esigenza di garantire un maggiore controllo sull'attività di gestione dei centri di accoglienza, prevede che le fatture per la liquidazione del corrispettivo degli aggiudicatari dei servizi debbano essere corredate dalla



# Ministero dell'Interno

documentazione giustificativa della spesa, anche ai fini della procedura di rendicontazione di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile, e in ogni caso da:

- rendiconto dei costi sostenuti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
- fogli firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
- rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
- rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
- copia del registro del pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;
- copia delle ricevute firmato dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

La predetta disposizione è finalizzata pertanto alla certificazione della spesa, e dunque, alla verifica della correttezza e della fondatezza della stessa, in relazione ai costi sostenuti ed all'utile d'impresa laddove previsto dalle norme di settore.

Con circolare n. 16250 del 23/11/2017 è stato illustrato alle Prefetture il contenuto del citato Decreto, con il quale si è inteso dare maggiore concretezza, chiarezza ed uniformità all'obbligo di rendicontazione da parte degli enti gestori, andando anche a rafforzare la funzione di controllo dei Prefetti già delineata con il menzionato schema di capitolato d'appalto per la fornitura di beni e

MODULARIO  
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



# Ministero dell'Interno

servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza approvato con D.M. del 7/3/2017, aggiornato con D.M. del 10/7/2017.

In tal senso, i documenti elencati nel Decreto 18/10/2017 costituiscono documentazione volta a comprovare i costi sostenuti dagli enti gestori dei centri di accoglienza nonché a giustificare la spesa liquidata dalle Prefetture in sede di controllo del rendiconto da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Tale conclusione, peraltro, trova conferma nell'ambito di una lettura sistematica dell'intera normativa sui controlli e, in particolare, nella stessa ratio dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, come esplicitata dall'articolo 2, comma 5, del D. Lgs. n. 123/2011, la quale impone che venga garantita la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Decreto Interministeriale non innova il contesto normativo di riferimento, bensì si inquadra nell'alveo delle generali previsioni di settore, già contenute nel Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" che, agli articoli 269 e 277 prevede che la liquidazione delle spese debba essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato.

Il Decreto costituisce, pertanto, un'ulteriore precisazione degli obblighi di certificazione ai fini della verifica della correttezza e della fondatezza della spesa attraverso l'elencazione della documentazione che comprovi i costi sostenuti per le attività o i servizi affidati ai soggetti aggiudicatari.

Il sistema normativo così delineato permetterà così di disporre controlli maggiormente incisivi, anche sul lato della spesa, implementando e consolidando le attività di verifica già previste in sede di esecuzione dei contratti pubblici e consentendo una più puntuale valutazione degli interventi attuati in termini di efficacia dei servizi resi nell'ambito delle strutture di accoglienza.



# Ministero dell'Interno

Per quel che concerne le spese di investimento relative ai centri di accoglienza governativi, cui si provvede con fondi afferenti al capitolo 7351 pg. 2, pg. 3 e pg. 4 (concernenti, rispettivamente, a) le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture da destinare a centri di identificazione ed espulsione e/o centri di accoglienza; b) le spese per la manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché l'adeguamento alla sicurezza sui luoghi di lavoro; c) le spese per la realizzazione ed ampliamento centri di permanenza per i rimpatri) sono stati assunti i seguenti impegni:

| Capitolo | PG | Denominazione   | Stanziamiento finale | Impegni assunti |
|----------|----|---|----------------------|-----------------|
| 7351     | 2  | Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di identificazione ed espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo. Spese relative ad acquisto di attrezzature per i centri o ad essi funzionali per compiti di studio e tipizzazione. | 46.660.160,00        | 4.328.260,46    |
| 7351     | 2  | Residui Lett. F   | 18.748.183,53        | 18.748.138,53   |
| 7351     | 3  | Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro.  | 1.945.539,00         | 80.571,20       |
| 7351     | 3  | Residui Lett. F   | 1.466.236,88         | 480.570,12      |
| 7351     | 4  | Somme derivanti dal riparto del Fondo investimenti per la realizzazione ed ampliamento centri di permanenza per i rimpatri  | 4.333.334,00         | 418.600,13      |